



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO il decreto n. 69755 del 21.11.2012;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.01.2012, relativo alla società GEMEAZ CUSIN S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
favore dei lavoratori dipendenti dalla società GEMEAZ CUSIN S.p.a., in conformità
agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la nota della Regione Lombardia, con la quale la Regione dichiara di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell'accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009 ;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GEMEAZ CUSIN S.p.a.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.01.2012, in favore di un numero massimo di 47 unità lavorative, dipendenti della GEMEAZ CUSIN S.p.a., così ripartiti:



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regione Campania – n. 8 unità lavorative su una platea di 26 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 31% dell'orario contrattuale. La misura del trattamento è ridotta del 10% per n. 7 unità lavorative il periodo dal 01.01.2012 al 01.11.2012 e del 30% per il periodo dal 02.11.2012 al 31.12.2012;
- Regione Emilia Romagna – n. 8 unità lavorative su una platea di 56 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 18% dell'orario contrattuale. La misura del trattamento è ridotta per n. 4 unità lavorative del 10% per il periodo dal 01.01.2012 al 01.11.2012 e del 30% per il periodo dal 02.11.2012 al 31.12.2012;
- Regione Lombardia – n. 5 unità lavorative su una platea di 29 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 25% dell'orario contrattuale. La misura del trattamento è ridotta per n. 3 unità lavorative del 10% per il periodo dal 01.01.2012 al 01.11.2012 e del 30% per il periodo dal 02.11.2012 al 31.12.2012;
- Regione Piemonte – n. 8 unità lavorative su una platea di 27 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 35% dell'orario contrattuale. La misura del trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2012 al 01.11.2012 e del 30% per il periodo dal 02.11.2012 al 31.12.2012;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regione Toscana – n. 4 unità lavorative su una platea di 8 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 50% dell'orario contrattuale dal 01.01.2012 al 30.06.2012 e n. 1 unità dal 01.07.2012 al 31.12.2012. La misura del trattamento è ridotta del 10% per n. 2 unità lavorative il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012;
- Regione Puglia – n. 3 unità lavorative su una platea di 5 lavoratori che ruoteranno con sospensione a zero ore per il periodo dal 01.01.2012 al 29.02.2012;
- Regione Sardegna – n. 8 unità lavorative su una platea di 15 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 64% dell'orario contrattuale;
- Regione Friuli Venezia Giulia – n. 3 unità lavorative su una platea di 15 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 33% dell'orario contrattuale. La misura del trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2012 al 31.10.2012 e del 30% per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012.

Codice Fiscale: 05351490965

Matricola INPS: 4969023838

Pagamento diretto: No



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 17.01.2012 e agli assensi delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente alla nota con la quale la Regione Lombardia, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, ha manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori della Regione Lombardia, calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di: 278.379,93 (duecentosettantottomilatrecentosettantanove/93).

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 278.379,93 (duecentosettantottomilatrecentosettantanove/93), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 26/07/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni